

ALLEGATO "A" DEL N. 30967/5385 DI REPERTORIO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE

Art. 1

Oggi, 17 novembre 2001, in Milano, è stata costituita l'Associazione tra i parenti delle vittime del disastro di Linate del giorno 8 ottobre 2001.

Art. 2

E' stato stabilito di assumere la seguente denominazione:

"COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE"

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di accertare la verità e quindi le responsabilità civili e penali del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, adottando tutte le iniziative possibili con il fine anche di impedire, in futuro, il verificarsi di simili gravi eventi riconducibili a condotte umane negligenti ed imprudenti.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare comunicazioni alla stampa, eventi, prestazioni di aiuto agli associati, di conforto umano e, quando possibile, di assistenza psicologica e legale, di supporto economico, agli associati che ne abbiano bisogno, nonché di aiuto per il reperimento di documentazioni su tutto quello che può riguardare i procedimenti giudiziari connessi;
- organizzare, promuovere o partecipare a conferenze, dibattiti, seminari, convegni e qualunque altra manifestazione divulgativa che possa contribuire all'informazione;
- fare pressione sulle Istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione della normativa esistente in materia e per l'approvazione di nuove norme, anche proposte dall'Associazione, che a livello di prevenzione o accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili allo scopo.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi da Enti, anche pubblici, destinati ai familiari delle vittime dell'incidente dell'8 ottobre 2001 e provvedere alla ripartizione degli stessi agli aventi diritto pro-quota e secondo le istruzioni impartite dall'Ente erogatore.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli associati e da sovvenzioni di Enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 5

L'Associazione ha sede provvisoria in Segrate presso la Casa Comunale.

Art. 6

L'Associazione è composta da Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Per assumere la qualifica di Socio Ordinario occorre aver sottoscritto la scheda di adesione ed essere prossimi congiunti delle vittime del disastro di Linate, aventi diritto al risarcimento del danno a norma degli articoli 185 e 307 c.p. e dell'articolo 90, terzo comma, c.p.p.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi a far parte dell'Associazione a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

I Soci Sostenitori saranno tenuti al versamento di una quota annuale simbolica pari ad almeno 1 Euro.

Il diritto di voto nelle assemblee spetta ai soli Soci Ordinari.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Revisori.

Art. 8

L'assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente, ed è inoltre convocata ogni qualvolta il presidente o il consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% degli aventi diritto di voto.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con lettera, spedita anche a mezzo telefax a ciascuno degli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentati da altri associati mediante delega.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) la nomina del Consiglio;
- c) qualsiasi delibera attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio;
- d) le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici.

Si terrà conto della dislocazione territoriale degli Associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un anno e sarà eletto dall'Assemblea degli Associati, che si effettuerà annualmente presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, eleggerà il Presidente ed il Vice Presidente. Potrà inoltre eleggere un Tesoriere e due Segretari.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo di telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail), è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei propri fini.

Il Consiglio deve redigere annualmente il rendiconto ed una relazione sull'attività svolta.

Al Presidente ed al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori dei Conti possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Art. 11

L'appartenenza all'Associazione non obbliga e non lega in alcun modo le azioni dell'Associato nel perseguire, per proprio conto, gli obiettivi posti dall'art. 3.

Art. 12

Gli Associati verranno informati, mediante lettera, delle iniziative che di volta in volta verranno prese, affinché vi possano partecipare.

Art. 13

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 14

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme in materia di Associazioni.

f.to Agosti Vittorio

f.to Bergna Claudia

f.to Cinquini Augusta

f.to Campanini Giulia

f.to Perrone Agostino

f.to Ballarotti Rosella

f.to Conte Giuseppe

f.to De Vivo Floriana

f.to Pirovano Antonio

f.to Fogliani Luigi

f.to Ungini Emanuela

f.to Giumelli Claudio

f.to Motta Annamaria

f.to Mussida Enrica

f.to Mastronicola Caterina

f.to Rossello Francesca

f.to Calestani Elisabetta

f.to Rota Matteo

f.to Previati Elisabetta

f.to Savio Mariangela

f.to Lo Presti Rosalia

f.to Scaburri Luigi

f.to Tosi Giuliana

f.to Mazzola Paola

f.to Pettinaroli Paolo

f.to Picciriello Giorgio

f.to Caffi Maria Ivana

f.to Cappelletti Ernestina

f.to Scarani Adele

f.to Mussida Paola

f.to Arvidsson Boman Maj Britt

f.to Saverio Maria Cristina

f.to Cameroni Monica

f.to Mapelli Maria Gabriella

f.to Herod Marta

f.to Pruno Serena
f.to Salati Caterina
f.to Savio Erica
f.to Perrone Donatella
f.to Cairo Laura
f.to Ghiringhelli Patrizia
f.to Gangi Concetta
f.to Gangi Rosa
f.to Gambetta Ingrid
f.to Corno Piera
f.to Orcesi Maria Ludovica
f.to Dadati Pierluigi
f.to Cappelletti Bruno
f.to Caironi Pierguido
f.to Furlotti Franca
f.to Vasconi Maria Antonietta
f.to Massa Silvana
f.to Durante Elio
f.to Cremonesi Giovanni
f.to Piccolini Alessandro
f.to Monica Zara notaio

N. 32172/5899 di repertorio

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Repubblica Italiana**

Il giorno 27 - ventisette - novembre 2002 - duemiladue - in Milano, Via Silvio Pellico n. 8, alle ore 15,30.

Davanti a me dottoressa MONICA ZARA notaio residente in Milano ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano é presente il signor:

- **PAOLO PETTINAROLI**, nato a Gattinara il giorno 23 agosto 1944, residente a Romagnano Sesia Corso Torino n. 8, consulente.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certa, che rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

«COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE»

con sede provvisoria in Segrate presso la Casa Comunale e mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta Associazione.

Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di statuto, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 35 soci, come da elenco che verrà conservato agli atti a cura del Presidente;
- che, per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i signori Ivana Caffi, vicepresidente, Giorgio Piccirillo, segretario, Vittorio Agosti, tesoriere, Adele Scarani, Agostino Perrone, Francesca Rossello, consiglieri,
- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione a' sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- Art.5 modifica della sede del Comitato;
- Art.6, dare la possibilità di diventare soci ordinari ai conviventi che hanno convissuto almeno tre anni con la vittima;
- Modifica dell'art.8 dello statuto per prevedere la possibilità di convocazione all'assemblea annuale anche per e-mail;
- Quota annua dei soci sostenitori.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui si rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto dell'associazione e precisamente:

- trasferire la sede dell'Associazione provvisoriamente stabilita in Segrate presso la Casa Comunale a Milano Via Silvio Pellico n. 8;
- modificare l'art.6 dello statuto sociale prevedendo che possano diventare soci ordinari le persone che abbiano convissuto con la vittima da almeno tre anni e modificare il capoverso relativo alla quota annuale dei Soci Sostenitori;
- modificare l'art.8 dello statuto sociale prevedendo che le convocazioni dell'assemblea possano essere fatte oltre che con lettera anche spedita a mezzo telefax anche con messaggio di posta elettronica (via e-mail).

Udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione l'assemblea,
unanime delibera

- 1) di trasferire la sede dell'Associazione a Milano Via Silvio Pellico n.8 modificando conseguentemente l'art.5 dello statuto sociale secondo il testo seguente:

"Art.5

L'Associazione ha sede in Milano Via Silvio Pellico n. 8."

- 2) Modificare l'art.6 dello statuto sociale prevedendo che possano diventare soci ordinari le persone che abbiano convissuto con la vittima da almeno tre anni e modificare il capoverso relativo alla quota annuale dei Soci Sostenitori, secondo il testo seguente:

"Art.6

L'Associazione è composta dai Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Per assumere la qualifica di Socio Ordinario occorre aver sottoscritto la scheda di adesione ed essere prossimi congiunti delle vittime del disastro di Linate, aventi diritto al risarcimento del danno a norma degli articoli 185 e 307 c.p. e dell'articolo 90, terzo comma c.p.p., o persone che abbiano convissuto con la vittima da almeno tre anni.

Sono soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi a far parte dell'Associazione a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

I Soci Sostenitori manterranno tale qualifica fino a loro disdetta. Potranno comunque versare all'Associazione una quota annuale, dell'entità da loro determinata."

- 3) Modificare l'articolo 8 dello statuto sociale prevedendo che le convocazioni dell'assemblea possano essere fatte oltre che con lettera anche spedita a mezzo telefax anche con messaggio di posta elettronica (via e-mail), modificando il terzo capoverso dell'articolo stesso secondo il testo seguente:

Fermo quanto precede.

"Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con lettera, spedita anche a mezzo telefax o anche a mezzo di messaggio di posta elettronica (via e-mail), a ciascuno degli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione."

Fermo il resto.

Infine il Presidente mi presenta il testo aggiornato dello statuto che a sua richiesta allego a questo atto sotto "A".

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 15,50.

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

Di questo atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura dell'allegato per sua volontà.

Consta di un foglio scritto per una pagina e per parte della seconda da me e da persona di mia fiducia.

f.to Paolo Pettinaroli

f.to Monica Zara notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 32172/5899 DI REPERTORIO
 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
 COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE

Art. 1

Il 17 novembre 2001, in Milano, è stata costituita l'Associazione tra i parenti delle vittime del disastro di Linate del giorno 8 ottobre 2001.

Art. 2

E' stato stabilito di assumere la seguente denominazione:

"COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE"

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di accertare la verità e quindi le responsabilità civili e penali del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, adottando tutte le iniziative possibili con il fine anche di impedire, in futuro, il verificarsi di simili gravi eventi riconducibili a condotte umane negligenti ed imprudenti.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare comunicazioni alla stampa, eventi, prestazioni di aiuto agli associati, di conforto umano e, quando possibile, di assistenza psicologica e legale, di supporto economico, agli associati che ne abbiano bisogno, nonché di aiuto per il reperimento di documentazioni su tutto quello che può riguardare i procedimenti giudiziari connessi;
- organizzare, promuovere o partecipare a conferenze, dibattiti, seminari, convegni e qualunque altra manifestazione divulgativa che possa contribuire all'informazione;
- fare pressione sulle Istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione della normativa esistente in materia e per l'approvazione di nuove norme, anche proposte dall'Associazione, che a livello di prevenzione o accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili allo scopo.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi da Enti, anche pubblici, destinati ai familiari delle vittime dell'incidente dell'8 ottobre 2001 e provvedere alla ripartizione degli stessi agli aventi diritto pro-quota e secondo le istruzioni impartite dall'Ente erogatore.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli associati e da sovvenzioni di Enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 5

L'Associazione ha sede in Milano via Silvio Pellico n. 8.

Art.6

L'Associazione è composta dai Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Per assumere la qualifica di Socio Ordinario occorre aver sottoscritto la scheda di adesione ed essere prossimi congiunti delle vittime del disastro di Linate, aventi diritto al risarcimento del danno a norma degli articoli 185 e 307 c.p. e dell'articolo 90, terzo comma c.p.p., o persone che abbiano convissuto con la vittima da almeno tre anni.

Sono soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi a far parte dell'Associazione a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

I Soci Sostenitori manterranno tale qualifica fino a loro disdetta. Potranno comunque versare all'Associazione una quota annuale, dell'entità da loro

determinata.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Revisori.

Art. 8

L'assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente, ed è inoltre convocata ogni qualvolta il presidente o il consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% degli aventi diritto di voto.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con lettera, spedita anche a mezzo telefax o anche a mezzo di messaggio di posta elettronica (via e-mail), a ciascuno degli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentati da altri associati mediante delega.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) la nomina del Consiglio;
- c) qualsiasi delibera attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio;
- d) le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici.

Si terrà conto della dislocazione territoriale degli Associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un anno e sarà eletto dall'Assemblea degli associati, che si effettuerà annualmente presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, eleggerà il Presidente ed il Vice Presidente. Potrà inoltre eleggere un Tesoriere e due Segretari.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo di telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail), è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei propri fini.

Il Consiglio deve redigere annualmente il rendiconto ed una relazione sull'attività svolta.

Al Presidente ed al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Art. 11

L'appartenenza all'Associazione non obbliga e non lega in alcun modo le azioni dell'Associato nel perseguire, per proprio conto, gli obiettivi posti dall'art. 3.

Art. 12

Gli Associati verranno informati, mediante lettera, delle iniziative che di volta in volta verranno prese, affinché vi possano partecipare.

Art. 13

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 14

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme in materia di Associazioni.

f.to Paolo Pettinaroli

f.to Monica Zara notaio